



COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 80 del 06/12/2018

OGGETTO:	Affidamento incarico servizi legali esterni, ai sensi dell'art. 4, comma 8 ter del D.P.R. n. 378/1993 e dell'art. 253 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemiladiciotto** il giorno sei del mese dicembre alle **ore 16,30** nella Sede Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, dott. Giuseppe Curciarello, nominato con D.P.R. del 31.07.2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. N. 267/2000, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Vincenzo Calzone ha adottato la presente deliberazione

Premesso:

- che il Comune di San Calogero con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21 aprile 2017, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 31.07.2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione in data 10 agosto 2017;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 10 agosto 2017, giusta delibera n. 1 di pari data;
- che con deliberazione n. 2 del 19 settembre 2017 si è dato formale avvio all'attività di ricognizione della massa attiva e passiva, con particolare riferimento alla pubblicazione del bando di avviso ai creditori per l'ammissione alla massa passiva;
- che il termine per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva è scaduto il 04/11/2017;
- che con propria deliberazione n. 77 del 31/10/2018 è stata formulata proposta al Comune di San Calogero per adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del TUEL;
- che il Comune di San Calogero con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 02/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL, impegnandosi a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse necessarie;
- che ai sensi dell'art. 258, comma 4, del TUEL, per il seguito della procedura non si applicano le disposizioni relative alla redazione e deposito del piano di rilevazione;
- che con propria deliberazione n. 78 del 28/11/2018 sono stati approvati i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva;

DATO ATTO che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- non ha personalità giuridica autonoma, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali, esclusivamente nell'attività propria di liquidazione, ai sensi dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche o integrazioni e gode di ampi poteri organizzatori che gli consentono di dotarsi di personale ed acquisire consulenze attraverso esperti esterni;
- è organo del Comune e non dello Stato, per cui non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato né dell'Avvocatura Comunale in quanto l'Ente ne è privo.

VISTO il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati, approvato con D.P.R. 24/08/1993, n. 398 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 4, comma 8 ter il quale recita: "*Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.*";

DATO ATTO che nell'ambito della dotazione organica del Comune di San Calogero non esiste la figura di Avvocato Comunale e né altre figure ritenute professionalmente idonee e che, pertanto, per l'attività giudiziale e stragiudiziale è indispensabile rivolgersi all'esterno, mediante conferimento di incarico legale ad avvocati in regime di legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che a seguito dell'adesione da parte del Comune di San Calogero alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti l'Organo Straordinario di Liquidazione dovrà, effettuata una sommaria valutazione sulla fondatezza del credito vantato, convocare individualmente tutti i creditori dell'Ente al fine di definire in via transattiva le pretese creditorie;
- che nel corso dell'attività finalizzata all'accertamento della massa passiva della liquidazione, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha avuto modo di constatare che le posizioni più rilevanti sono riconducibili a cause civili instaurate in anni precedenti, e gran parte delle altre posizioni debitorie presentano particolare complessità, anche a causa della parziale incompletezza della documentazione rinvenuta agli atti dell'Ente, richiedenti una specifica competenza legale, rivolta ad una auspicabile definizione transattiva, all'interno dell'avviata procedura di cui all'art. 258 del TUEL;

ATTESA la necessità, pertanto, di avvalersi di apposita, indispensabile e qualificata consulenza legale esterna in grado di coadiuvare e supportare l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione nella predisposizione dell'attività istruttoria propedeutica alla redazione e stipula delle transazioni con i creditori, prevista dall'art. 258 del TUEL;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2°, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dall'art. 25, comma 1°, lettera b) del D.Lgs. n. 56/2017, il quale dispone per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di provvedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

DATO ATTO, pertanto, di potersi avvalere della procedura di incarico in vi fiduciaria con individuazione secondo il criterio del cd. *intuitu fiduciae/personae* ad un avvocato, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

VISTA:

- la nota del 14/09/2018, prot. n. 5166 con la quale l'Organo Straordinario di Liquidazione ha richiesto al Sindaco del Comune di San Calogero la disponibilità di personale dipendente particolarmente esperto in materia legale, tenuto conto della presenza di notevole contenzioso pendente presso le sedi giudiziarie competenti;
- la nota del 18/09/2018, prot. n. 5235 con la quale il Sindaco del Comune di San Calogero ha comunicato la non disponibilità di personale dipendente particolarmente esperto in materia legale da assegnare a questo Organo per la gestione dell'attività del dissesto finanziario;

- la nota del 08/10/2018, prot. n. 5660 con la quale l'Organo Straordinario di Liquidazione ha richiesto all'Avv. Manti Vittorio, del foro di Locri (RC), la propria disponibilità a collaborare per le attività sopra illustrate;
- la nota del 09/10/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 5980, con la quale il predetto professionista ha manifestato la propria volontà a collaborare con questo Organo Straordinario di Liquidazione;
- il curriculum vitae (in atti) del detto Avvocato;

ATTESA, pertanto, la necessità ed opportunità di avvalersi di apposita, indispensabile e qualificata consulenza e patrocinio (ove occorra) legale esterna in grado di supportare l'attività di questo Organo prevalentemente per gli aspetti giuridico-amministrativi di natura contrattualistica e pareristica, oltre ad assicurare assistenza ai fini delle definizione e risoluzione transattiva nella procedura ex art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, delle numerose pratiche e rappresentanza giudiziale e/o stragiudiziale (ove occorra);

RITENUTO:

- di conferire incarico in questione all'Avv. Manti Vittorio, del foro di Locri (RC), quale professionista di fiducia di questo Organo Straordinario di Liquidazione, alle condizioni di cui al relativo schema di convenzione allegato;
- Ai fini del contenimento della spesa, di dover determinare in via preventiva la somma da corrispondere al legale per l'attività da svolgere in dipendenza del presente incarico e che, non potrà comunque il limite massimo di complessivi €. 10.000,00 (comprensivo di oneri di legge e rimborsi vari);

VISTO il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati, approvato con DPR 24/08/1993, n. 378;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 253;

VISTA la Circolare Ministero Interno del 20/09/1993, n. 21

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di avvalersi, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, della consulenza legale di un professionista al fine di supportare l'attività di questo Organo Straordinario di Liquidazione nell'ambito della procedura di liquidazione semplificata di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento nella istruttoria giuridico-amministrativa e nella redazione delle transazioni;
- 3) Di individuare per le attività di cui al superiore punto 2) l'avvocato Manti Vittorio nato a Locri (RC), il 14/08/1977, iscritto all'Ordine degli Avvocati del foro di Locri (RC), con studio in Roccella Jonica (RC) Via Giardini 14/A, quale professionista di fiducia di questo Organo Straordinario di Liquidazione dietro corresponsione del compenso per come stabilito nell'allegato Convenzione, per l'istruttoria e predisposizione degli atti finalizzati alla definitiva stipula della transazione di cui all'art. 258, comma 3 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, con i creditori;
- 4) Di approvare, all'uopo, lo schema di Convenzione allegato sub a) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) Di dare atto che il predetto compenso è posto a carico della gestione della liquidazione;
- 6) Di disporre la notifica all'avvocato Manti Vittorio;
- 7) Di inviare, a cura del Segretario verbalizzante, la presente deliberazione:
 - al Sindaco del Comune di San Calogero;
- 8) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4, comma 6, del DPR n. 378/1993

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, a cura del Responsabile del servizio pubblicazioni dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario di

liquidazione

F.to Giuseppe CURCIARELLO

IL SEGRETARIO

F.to Vincenzo CALZONE

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito Web istituzionale: www.comune.sancalogero.vv.it in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 (quindici) consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data

IL SEGRETARIO

Dott. Vincenzo CALZONE

